



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione del 22 gennaio 2018.

Modelli di domanda di iscrizione e variazione nella categoria 6 presentate da soggetti non appartenenti all'Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio Italiano.

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 194, comma 3, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il quale ha disposto l'obbligo d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, in proseguo denominato Albo, per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare l'articolo 3 commi 2 e 3;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera f), che ha istituito la categoria 6, relativa alle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti, nonché gli articoli 9, 10, 11 e 15, comma 4;

Vista la propria deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014, recante il modello di attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui l'articolo 15, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120

Vista la propria deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, recante criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6 delle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano;

Vista, altresì, la propria deliberazione n. 4 del 13 luglio 2016, recante la modulistica relativa alle variazioni dell'iscrizione all'Albo nella categoria 6;

Considerato che, ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R. riguarda solo i soggetti aventi sede legale in uno dei paesi dell'Unione Europea;

Considerato che, ai sensi dello stesso articolo 3, commi 2 e 3, del D.P.R. 445/2000, i soggetti non appartenenti all'Unione Europea possono presentare le dichiarazioni in questione solo se in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano;



Ritenuto, dunque, di dover definire la modulistica per la presentazione delle domande di iscrizione e variazione da parte di soggetti non appartenenti all'Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio Italiano.

DELIBERA

Articolo 1

(Modelli di iscrizione e variazione)

1. Nel caso di domande sottoscritte da soggetti non appartenenti all'Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio Italiano, i modelli di iscrizione e variazione sono approvati secondo lo schema riportato negli allegati "A" e "B".
2. La documentazione richiesta dovrà essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana ed essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero.

Articolo 2

(Attestazione dell'idoneità dei veicoli)

1. Nel caso di attestazione dell'idoneità dei veicoli di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b), del D.M. 120/2014, presentata, in qualità di responsabile tecnico, dal titolare/legale rappresentante dell'impresa non appartenente all'Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio Italiano, il modello di attestazione è approvato secondo lo schema contenuto nell'allegato "C".

IL SEGRETARIO
ing. Pierluigi Altomare



IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori